



Direzione Provinciale di Forlì-Cesena



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLÌ  
provincia di Forlì-Cesena

Prot. n. 2012/ 26294

## PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA

E

L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DELLA PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

## VISTO

L'art 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992, che ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a euro 20.000,00 relative agli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, il rimedio obbligatorio "reclamo e mediazione" (di seguito, per brevità, mediazione) da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare ricorso, pena l'inammissibilità dello stesso,

## CONSIDERATO

- che è comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella gestione dell'istituto della mediazione, al fine di migliorare i rapporti tra i contribuenti, rappresentati dagli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena, e l'Agenzia delle Entrate, favorendo la soluzione delle questioni già in sede amministrativa;
- che è comune auspicio delle parti far sì che gli esiti della mediazione possano offrire rilevanti contributi al fine sia di migliorare la qualità degli atti amministrativi, sia di contribuire a sviluppare la *tax compliance*;
- che la mediazione offre ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili l'opportunità di rappresentare sollecitamente, in dialogo con l'Ufficio, le ragioni dei Contribuenti e di difendersi preliminarmente in sede amministrativa;
- che l'istanza di mediazione consente alle parti di affrontare le vicende tributarie secondo una logica tendente alla sistematica affermazione di soluzioni legittime e trasparenti, rimuovendo eventuali vizi dell'atto amministrativo.

Ciò premesso,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### Attività oggetto del Protocollo

Con il presente protocollo di intesa si stabiliscono le modalità di collaborazione tra la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena (di seguito, per brevità, Ufficio) e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena (di seguito, per brevità, Ordine), volte ad assicurare un celere e proficuo svolgimento del procedimento di mediazione.



## **Art. 2**

### **Impegni dell'Ordine**

L'Ordine si impegna a organizzare apposite iniziative divulgative per informare i propri iscritti sulle opportunità offerte dal nuovo istituto della mediazione.

L'Ordine, inoltre, si impegna a sensibilizzare i propri iscritti a:

- 1- evidenziare il carattere preventivo e obbligatorio dell'istituto;
- 2- indicare nell'istanza i recapiti di PEC, posta elettronica ordinaria e/o fax presso i quali il Difensore intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento di mediazione, al fine di consentire un rapido scambio di informazioni;
- 3- partecipare in modo collaborativo al contraddittorio con l'Ufficio, al fine di pervenire ad una definizione del procedimento in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del Contribuente.

## **Art. 3**

### **Impegni dell'Ufficio**

L'Ufficio si impegna a:

- 1- esaminare sistematicamente tutte le istanze pervenute in modo approfondito e con spirito di collaborazione;
- 2- nel caso in cui l'istanza presentata sia improponibile, l'Ufficio si impegna a comunicare, utilizzando i recapiti indicati dal Difensore, le ragioni di tale improponibilità preferibilmente entro 20 gg. dalla sua presentazione, così da consentire la tempestiva costituzione in giudizio del Contribuente;
- 3- accogliere le istanze in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti, in aderenza ai principi fissati dallo Statuto del Contribuente;
- 4- utilizzare i recapiti indicati dal Difensore per inviare rapide comunicazioni utili ai fini della proficua gestione del procedimento e dell'eventuale processo;
- 5- concedere, su richiesta del Difensore munito di procura ai sensi di legge, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2-quater, comma 1-bis del D.L. 30/9/1994 n.564, la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione dell'atto impugnato, in modo che l'attivazione del procedimento amministrativo non provochi significativi danni patrimoniali al Contribuente;
- 6- promuovere, anche su richiesta del Difensore, l'eventuale contraddittorio, partecipandovi in modo collaborativo al fine di pervenire ad una definizione della mediazione in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del Contribuente;
- 7- formulare una proposta di mediazione qualora ne ricorrano i presupposti;
- 8- rendere edotto il Difensore circa le modalità di perfezionamento della mediazione;



9- ritenere validi i pagamenti anche quando, per errore scusabile, le somme versate siano lievemente inferiori a quelle dovute ovvero siano versate con lieve ritardo, a condizione che l'irregolarità sia tempestivamente sanata anche a seguito di richiesta dell'Ufficio;

10- nell'ipotesi di esito negativo del procedimento di mediazione, redigere una motivazione completa e dettagliata quanto ai motivi del diniego dell'istanza.

#### **Art. 4**

#### **Monitoraggio dell'andamento della mediazione tributaria**

L'Ufficio e l'Ordine si impegnano a realizzare un "osservatorio" sull'andamento della mediazione tributaria e ad organizzare incontri periodici nell'ottica di un confronto costruttivo, finalizzato alla soluzione di eventuali criticità evidenziate nella gestione che siano di ostacolo al conseguimento delle finalità dell'istituto.

Si impegnano, inoltre, ad effettuare, anche attraverso la costituzione di un nucleo misto di esperti scelti in pari numero tra iscritti all'Ordine e Funzionari dell'Ufficio, una costante ricognizione della giurisprudenza delle Commissioni tributarie locali, nelle cui circoscrizioni ha sede l'Ufficio, al fine della corretta e proficua trattazione delle istanze di mediazione e della realizzazione della giusta imposizione.

#### **Art. 5**

#### **Divulgazione del Protocollo**

L'Ufficio e l'Ordine si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo di intesa.

#### **Art. 6**


#### **Entrata in vigore**

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione e produce effetti per un anno. Si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, 5/11/2012

Il Direttore Provinciale  
Dott. Angelo Gasbarro



Il Presidente dell'Ordine  
Dott. Gustavo Ravaioli

